

Codice A1406B

D.D. 25 gennaio 2021, n. 86

Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e L'ASL Città di Torino per l'organizzazione e la gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e delle attività della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale. Integrazione DD 1838/A1406B/2020 del 30.12.2020 - nomina Responsabile (esterno) trattamento dati (art. 28 Regolamento UE 2016/679 -



ATTO DD 86/A1400A/2021

DEL 25/01/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e L'ASL Città di Torino per l'organizzazione e la gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e delle attività della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale. Integrazione DD 1838/A1406B/2020 del 30.12.2020 - nomina Responsabile (esterno) trattamento dati (art. 28 Regolamento UE 2016/679 - DGR n. 1-6847 del 18.05.2018).

Premesso che:

ai sensi dell'art. 21, del D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

il succitato D.Lvo 368/1999, s.m.i., prevede, all'art. 24 che il diploma si consegue a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni, ed all'art. 26, che il programma formativo deve essere articolato in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica;

le Regioni disciplinano, ai sensi degli artt. art. 26, 27 e 28 del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., e del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, gli aspetti organizzativi e gestionali del Concorso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e del correlato Corso di Formazione medesimo, stabilendone l'assetto organizzativo in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali e individuando le sedi, le strutture e gli organismi didattico-formativi per lo svolgimento del corso ;

con DGR 13-2673 del 23.12.2020 è stato previsto di affidare all'ASL Città di Torino le attività concernenti l'organizzazione e gestione del concorso pubblico per l'accesso ai Corsi di formazione

specifica in Medicina Generale, a partire dalle selezioni pubbliche inerenti il corso per il triennio 2020-2023, nonché la gestione delle attività formative dei corsi di formazione specifica in medicina generale, con riguardo ai i corsi ad oggi attivi (corso relativo al triennio 2019-2022 e corso relativo al triennio formativo 2018-2021) e per i corsi che verranno attivati nell'anno 2021 e successivi.

Preso atto che il predetto provvedimento ha, in particolare, stabilito che:

- le attività demandate all'ASL Città di Torino ed i rapporti tra Regione Piemonte e l'ASL medesima debbano essere disciplinati mediante specifica convenzione approvata con provvedimento della Direzione Regionale competente.
- all'ASL Città di Torino è garantito il finanziamento delle spese sostenute per il personale esclusivamente dedicato alle attività affidate alla medesima, nel limite massimo di euro 125.000 ;

con DD 1838/A1406B/2020 del 30.12.2020 è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e L'ASL Città di Torino per l'organizzazione e la gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e delle attività della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale;

considerato che in un incontro avvenuto presso gli uffici regionali, l'ASL Città di Torino ha evidenziato, in relazione alla propria organizzazione interna e in vista del possibile futuro incremento, nei prossimi anni, del numero di posti a messi bando per i corsi di formazione in medicina generale, (fino a saturazione del fabbisogno straordinario di medici di medicina generale), l'opportunità di utilizzare, per alcuni processi amministrativi, anche servizi coinvolti non a tempo pieno nelle attività oggetto di convenzione, chiedendo la valorizzazione economica dell'attività da essi eventualmente prestata e da dettagliarsi, ogni anno, a consuntivo, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

Dato atto che :

- titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), è la Giunta Regionale;
- ai sensi della DGR n. 1-6847 del 18.05.2018, il Direttore pro tempore della Direzione Sanità è individuato quale delegato del Titolare "per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni esplicitate nella DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i.", ovvero con riferimento alle materie di competenza della Direzione.
- ai sensi della precitata DGR n. 1-6847 del 2018, "il Titolare del trattamento può designare un responsabile (esterno) che tratta i dati per conto del Titolare".

Considerata pertanto l'opportunità di nominare l'ASL Città di Torino, nella persona del Direttore Generale pro tempore, responsabile esterno, ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, del trattamento dei dati personali raccolti nell'esercizio delle attività oggetto della convenzione, come dettagliate in particolare nell'art. 3.

Dato atto che per la copertura delle spese del presente provvedimento si provvede mediante le risorse iscritte nella Missione 13 programma 1 del bilancio regionale 2020-2022. Per gli anni successivi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi di competenza .

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.; Vista la L. n. 401/2000 ; Visto il D.M. 7.3.2006 e s.m.i. Visto il DL 35/2019, convertito in L 60/2019. Vista le Intese Rep. Atti n. 213/CSR del 22/11/2018 , 185/CSR del 07/11/2019, 185/CSR del 07/11/2019,18/CSR del 20/02/2020 , 55/CSR del 31.3.2020, n.184/CSR del 5.11.2020; Vista la L.R. n. 23 /2008; Vista la DGR 46-1699 del 6.7.2015; Vista la DGR n. 1-6847 del 2018; Vista la DGR 13-2673 del 23.12.2020; Vista la DD 1838/A1406B/2020 del 30.12.2020 .

determina

- di integrare la DD n.1838/A1406B/2020 del 30.12.2020 di approvazione, ai sensi della DGR 13-2673 del 23.12.2020, della convenzione tra la Regione Piemonte e L'ASL Città di Torino per l'organizzazione e la gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e delle attività della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale, prevedendo che:

- in caso di utilizzo, da parte dell'ASL Città di Torino, nell'ambito di alcuni processi amministrativi, di servizi coinvolti non a tempo pieno nelle attività oggetto di convenzione, l'Amministrazione Regionale, a seguito della quantificazione economica dell'attività da essi eventualmente prestata e da dettagliarsi, ogni anno, a consuntivo, provvederà al rimborso delle spese sostenute;
- il Direttore pro tempore della Direzione Sanità, ai sensi della DGR n. 1-6847 del 18.05.2018 e nell'esercizio della facoltà ivi conferita, nomina l'ASL Città di Torino, nella persona del Direttore Generale pro tempore, responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'esercizio delle attività oggetto della convenzione suddetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

- di richiamare e confermare tutte le altre determinazioni assunte con la DD 1838/A1406B/2020 del 30.12.2020 e di approvare, in sostituzione del relativo allegato A , il testo della convenzione, integrato con le suddette determinazioni, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 1-6847 del 18.05.2018 e dell'art. 28 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'atto di nomina del responsabile del trattamento (esterno) dei dati personali raccolti nell'esercizio delle attività oggetto della convenzione, nella persona del Direttore Generale pro tempore dell'ASL Città di Torino, di cui all'allegato 2 , parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

- di dare atto che per la copertura delle spese del presente provvedimento si provvede mediante le risorse iscritte nella Missione 13 programma 1 del bilancio regionale 2020/2022. Per gli anni successivi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi di competenza.

- di demandare l'assunzione dei necessari atti contabili a successivi specifici provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL_1_DD_CONVENZIONE_FORMAZIONE_MMG_.docx



2. ALL_2_DD__NOMINA_RESPONSABILE_ESTERNO_trattamento_dati.odt



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA
ASL CITTA' DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL CONCORSO E DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E
DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA DI
MEDICINA GENERALE.**

Premesso che:

ai sensi dell'art. 21, del D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

il succitato D.Lvo 368/1999, s.m.i., prevede, all'art. 24 che il diploma si consegue a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni, ed all'art. 26, che il programma formativo deve essere articolato in attività

didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica;

le Regioni disciplinano, ai sensi degli artt. art. 26, 27 e 28 del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., e del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, gli aspetti organizzativi e gestionali del Concorso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e del correlato Corso di Formazione medesimo, stabilendone l'assetto organizzativo in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali e individuando le sedi, le strutture e gli organismi didattico-formativi per lo svolgimento del corso ;

la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 13-2673 del 23.12.2020 ha individuato l'ASL Città di Torino quale supporto operativo della Regione Piemonte per l'organizzazione e gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale, stabilendo che le attività affidate all'ASL Città di Torino ed i rapporti tra Regione Piemonte e l'ASL medesima debbano essere disciplinati mediante specifica convenzione approvata con provvedimento della Direzione Regionale competente.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

L'ASL Città di Torino con deliberazione del Direttore Generale n. ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Ciò premesso:

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare dott. Fabio Aimar, nato a Bra (CN) il 11/08/1976, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis,

E

L'Azienda Sanitaria Regionale ASL Città di Torino (C.F. n.11632570013), nella persona del Direttore, dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17/05/1960, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Torino, Via San Secondo 29

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Città di Torino per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse all'organizzazione e alla gestione del concorso pubblico, di cui al D.lgs. 368/1999, e dell'avviso pubblico per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del DL 35/2019, convertito in L 60/2019, e della Scuola di formazione specifica di medicina generale.

ART. 2 - COMPETENZE REGIONALI

La Direzione Sanità e Welfare, tramite il competente Settore, mantiene la responsabilità istituzionale della Formazione specifica in medicina generale e la programmazione delle attività mediante la predisposizione di linee generali di indirizzo, adottate in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché attraverso le seguenti attività:

rapporti con il Ministero della Salute

nomina Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 15,

comma 1, del succitato DM 7 marzo 2006, e definizione delle linee generali del programma delle attività formative in conformità alle disposizioni nazionali in materia, con il supporto di detto organismo, nell'ambito delle relative competenze di consulenza e proposta in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di formazione specifica in Medicina Generale;

approvazione degli elenchi regionali dei medici coordinatori, tutor e docenti del corso di formazione specifica in medicina generale;

approvazione e pubblicazione sul BURP dei bandi di concorso e avviso ai sensi del DL 35/2019, convertito in L 60/2019;

approvazione (presa d'atto) dell'elenco regionale degli ammessi al concorso e al corso di formazione specifica in medicina generale e pubblicazione sul BURP ;

designazione dei membri delle commissioni di concorso per l'accesso al corso e per l'esame finale del corso;

assegnazione all'ASL Città di Torino dei fondi inerenti borse di studio e organizzazione delle attività formative, secondo quanto specificati nei successivi articoli.

ART. 3 - ATTIVITA' AFFIDATE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTA' DI TORINO

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino si impegna a fornire il necessario supporto operativo alla Regione Piemonte mediante l'organizzazione e gestione del concorso pubblico per l'accesso ai Corsi di formazione specifica in Medicina Generale, a partire dalle fasi operative successive al bando regionale ordinario e all'avviso pubblico regionale per l'accesso al corso tramite graduatoria riservata di cui al DL 35/2019, convertito in L 60/2019 ed in particolare:

adempimenti per organizzazione concorso:

- raccolta delle domande di concorso tramite piattaforma informatica in uso presso l'ASL a partire dalla pubblicazione della data del concorso su gazzetta ufficiale.
- individuazione degli spazi per espletamento del concorso e predisposizione di eventuale provvedimento di scelta del contraente in caso di assenza di adeguati spazi all'interno delle aziende sanitarie.
- provvedimento di nomina della commissione di concorso e notifica agli interessati , nella composizione di cui alla normativa nazionale di riferimento (D.Lgs 368/99 s.m.i, DM 7.03.2006 s.m.i)

- fornitura materiale per la prova concorsuale (penne, buste piccole, buste grandi)
- attività istruttoria su domande presentate dai candidati sulla piattaforma aziendale e, in esito all'attività istruttoria, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, formulazione del provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi al Concorso e comunicazione all'Amministrazione Regionale per la presa d'atto e la pubblicazione sul BURP.
- predisposizione e pubblicazione sul BURP, 30 giorni prima dell'espletamento del concorso, del comunicato di convocazione dei candidati a mezzo del quale i medesimi, saranno invitati a presentarsi nella sede/sedi di concorso nel giorno indicato in Gazzetta Ufficiale
- convocazione della Commissione per incontro preliminare in cui vengono impartite le modalità operative da adottare in sede di prova concorsuale.
- reperimento personale addetto ad all'attività di registrazione/riconoscimento dei candidati e vigilanza presso la sede/sedi di concorso.

adempimenti post concorso:

- comunicazione ai medici vincitori di inserimento utile

in graduatoria con richiesta di conferma/rinuncia di partecipazione al corso.

- attività relativa all' eventuale accesso agli atti.
- provvedimento di approvazione del piano programmatico, della guida dei tirocinanti e predisposizione libretti di valutazione.
- suddivisione dei tirocinanti in canali (classi per le attività teoriche e pratiche), e sulla base dei dati della residenza o domicilio, provvedimento di assegnazione alle sedi per il regolare svolgimento dell'attività pratica.

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino si impegna altresì a svolgere tutte le analoghe attività amministrative connesse alla formulazione della Graduatoria riservata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, dalla raccolta delle domande alla formulazione dell'elenco degli aventi diritto, secondo l'ordine di graduatoria.

Organizzazione e gestione dei Corsi della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale.

L'ASL Città di Torino si impegna a fornire il necessario supporto operativo alla Regione Piemonte mediante l'organizzazione e gestione dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale, a partire dai corsi attualmente in essere, per le annualità formative residue (trienni formativi 2018-2020 e 2019-2021) e per i corsi avviati successivamente, assicurando l'omogeneità nella metodologia didattica di formazione, garantendo la qualità e l'efficace svolgimento dell'attività formativa e disciplinando l'organizzazione e gestione delle attività formative in attuazione delle linee generali di indirizzo regionali per la definizione del programma delle attività formative.

L'ASL si impegna ad avvalersi, nella organizzazione e gestione delle attività formative, del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui all'art. 15, comma 1, del succitato DM 7 marzo 2006, nell'ambito delle relative competenze di consulenza e proposta in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di formazione specifica in Medicina Generale.

L'ASL si impegna in particolare, previa predisposizione del provvedimento di conferimento degli incarichi di coordinamento delle attività teoriche e pratiche di ciascun corso (con scelta nell'ambito dell'apposito elenco regionale, secondo l'ordine di graduatoria generale),

all'esercizio delle seguenti attività.

Attività formative pratiche :

- coordinamento delle attività delle sedi formative (Città della Scienza e della Salute, Asl Città di Torino, Mauriziano, Asl TO3, San Luigi, Asl TO4, Asl TO5, Asl CN1, Asl CN2, Asl VC, Asl VCO, Asl AL, Asl AT, Asl NO, Asl BI, Ospedale Maggiore di Novara, Ospedale di Alessandria).
- gestione dell'elenco Tutor approvato dall'Amministrazione regionale e pianificazione delle attività di tutoraggio dei medici di medicina generale deputati all'affiancamento ai tirocinanti nei 3 periodi previsti dal piano programmatico per l'attività pratica da svolgere negli ambulatori dei MMG (il compenso dei tutor è erogato direttamente da ciascuna azienda sanitaria).

attività formative teoriche:

- conferimento incarico per le attività di docenza in conformità alla programmazione di seminari e studi guidati, effettuata dai coordinatori dei corsi di formazione, con scelta dei docenti nell'ambito dell'apposito elenco regionale.
- comunicazione ai tirocinanti in merito alla

programmazione seminari e studi guidati.

- rilevazione presenze.
- organizzazione colloqui di fine percorso ordinari e straordinari.
- attività istruttoria per la verifica del completamento del percorso formativo dei candidati.
- predisposizione provvedimento ammessi al colloquio finale e provvedimento di nomina della relativa commissione, nella composizione prescritta dalla normativa specifica di riferimento.
- predisposizione verbale del colloquio.
- predisposizione attestati, raccolta firme e distribuzione agli interessati.
- predisposizione elenco nominativo dei medici che hanno conseguito l'attestato finale e sua comunicazione alla Regione, per consentire di assolvere il debito informativo verso al Ministero della Salute.

Le attività di carattere amministrativo dovranno essere svolte in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico e con i Coordinatori dei trienni della Scuola di Specifica di Medicina generale.

L'Azienda Sanitaria Città di Torino si impegna inoltre allo

svolgimento di tutte le attività amministrative di supporto connesse alle funzioni del Comitato Tecnico Scientifico, di seguito indicate:

- predisposizione della convocazione e invio ai componenti ;
- predisposizione della documentazione attinente alla riunione ed assistenza di un funzionario aziendale alle sedute con compiti di segretario del Comitato Tecnico Scientifico e di collaborazione con i membri del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del verbale delle sedute e degli indirizzi adottati.
- trasmissione dei verbali contenenti gli indirizzi adottati all'Amministrazione Regionale.

Adempimenti di natura amministrativo-contabile

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino si impegna alla rendicontazione contabile annuale a consuntivo delle attività svolte e dell'impiego delle risorse assegnate, con il dettaglio delle spese di organizzazione sostenute e delle borse di studio erogate ai tirocinanti, attraverso le specifiche sedi alle quali sono stati assegnati, con indicazione di eventuali trasferimenti e rinunce.

ART. 4 - ARCHIVIO DOCUMENTI

Le domande di iscrizione alle graduatorie per la medicina generale presentate all'ASL Città di Torino e la documentazione connessa saranno conservate per 10 anni presso l'archivio della stessa, ovvero per il minor periodo eventualmente indicato nel Massimario di scarto aziendale vigente nel tempo.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, è la Giunta Regionale. Il Direttore pro tempore della Direzione Sanità, ai sensi della DGR n. 1-6847 del 18.05.2018, è individuato quale delegato del Titolare "per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni esplicitate nella DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i.", ovvero con riferimento alle materie di competenza della Direzione.

Ai sensi della precitata DGR n. 1-6847 del 2018, "il Titolare del trattamento può designare un responsabile (esterno) che tratta i dati per conto del Titolare".

L'ASL Città di Torino, nella persona del suo Direttore Generale pro tempore e Legale Rappresentante, è nominata ai sensi **dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679**, con atto in allegato alla presente, responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, nel rispetto dei

principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/675 tra i quali figurano quelli di correttezza, liceità, trasparenza, e per il perseguimento delle seguenti finalità: esercizio delle funzioni istituzionali previste dal D. Lgs 368/1999 s.m.i, con svolgimento delle attività di cui all'art 3 inerenti l'organizzazione e gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale e dei corsi della scuola di formazione specifica di medicina generale.

Il trattamento potrà essere effettuato in modalità cartacea e mediante strumenti informatici atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679.

ART. 6 - CONTRIBUTO FINANZIARIO

L'Amministrazione regionale provvederà a trasferire all'ASL Città di Torino le risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alla Regione Piemonte per la

formazione specifica in medicina generale;

nelle more dell'assegnazione annuale delle risorse nazionali, l'assegnazione delle risorse finanziarie all'ASL Città di Torino sarà effettuata sulla base delle risorse assegnate alla Regione Piemonte nell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2021 si farà riferimento alle risorse derivanti dal finanziamento nazionale per l'anno 2020, pari a euro 5.028.802;

a seguito di rendicontazione annuale delle attività e delle spese sostenute da parte dell'ASL Città di Torino, in relazione al numero effettivo di tirocinanti di ogni corso, la Regione Piemonte, provvede al rimborso delle eventuali spese eccedenti le risorse assegnate nell'anno di riferimento;

l'ASL Città di Torino dovrà provvedere ad accantonare le eventuali quote inutilizzate dei contributi finalizzati e vincolati che sono assegnati annualmente per le attività oggetto della presente convenzione;

all'ASL Città di Torino è garantito il finanziamento delle

spese sostenute per il personale esclusivamente dedicato alle attività di cui alla convenzione, nel limite massimo di euro 125.000. La Regione Piemonte garantisce il rimborso delle ulteriori spese eventualmente sostenute per personale aziendale parzialmente dedicato alle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione, per un importo massimo pari ad euro 75.000.

I fondi assegnati verranno erogati per il 70% in acconto entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

A consuntivo verrà erogato, a saldo, il rimanente 30%, unitamente al rimborso delle eventuali spese eccedenti le risorse assegnate nell'anno di riferimento.

L'Azienda Sanitaria ASL Città di Torino provvederà all'attività di cui alla presente convenzione anche in caso di ritardato pagamento. E' fatta sempre salva la documentata impossibilità materiale di esecuzione delle attività a seguito di detto ritardo.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La convenzione ha durata di anni 10, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.

Il recesso dell'ASL Città di Torino, subordinato al termine di preavviso di almeno 6 mesi, può avvenire esclusivamente per materiale impossibilità di esecuzione delle attività oggetto della convenzione, debitamente motivata e documentata sia in termini organizzativi che economico-finanziari.

Nel caso di recesso l'Azienda Sanitaria Città di Torino provvederà comunque al completamento delle attività amministrative in corso nel semestre successivo alla dichiarazione di recesso.

Le parti si danno reciproco atto che qualsiasi variazione normativa che abbia diretto impatto sulle previsioni convenzionali dovrà essere oggetto di valutazione, al fine di eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione medesima ed alle condizioni ivi previste, anche in termini di durata.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte fra le parti nell'applicazione della presente Convenzione è quello di Torino.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non contemplato espressamente dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

ART. 10 - REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di bollo dovuta è ripartita al 50% tra la parti.

La presente Convenzione viene approvata e sottoscritta dalle parti come sopra costituite, con firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art. 15 bis, legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Torino, data della sottoscrizione digitale.

Letto, firmato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE

DOTT. FABIO AIMAR

(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO DELL'ASL CITTA' DI TORINO

DOTT. CARLO PICCO

(firmato digitalmente)

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR) ed in relazione a quanto disposto con DGR n. 13-2673 del 23.12.2020, la **Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare**, in qualità di delegato dal Titolare del trattamento dei dati personali *ai sensi della DGR n. 1-6847 del 18.05.2018*.

NOMINA

L'ASL Città di Torino

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (di seguito il **Responsabile**) nell'ambito del rapporto instaurato con il Titolare, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. Carlo Picco.

Il Responsabile del trattamento dei dati assume, ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto doveroso e necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e si impegna ad osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare, nonché quelle ulteriori che potrebbero essere eventualmente disposte.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui D.lgs 368/99 s.m.i, con riguardo alle attività di organizzazione e gestione delle procedure selettive pubbliche nonché organizzazione e gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, secondo le disposizioni di cui alla DGR 13-2673 del 23.12.2020 di Individuazione dell'ASL Città di Torino quale supporto operativo della Regione Piemonte per l'organizzazione e gestione delle predette attività e relativa convenzione attuativa.
2. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati Personali comuni, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, raccolti nell'espletamento delle attività oggetto dei succitati provvedimenti.
3. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di dati e/o fascicoli:
 - dati personali acquistati nello svolgimento delle procedure selettive pubbliche e finalizzate alla organizzazione e partecipazione con riferimento ai corsi di formazione specifica in medicina generale, relativi ai partecipanti, raccolti in fase di ammissione alle procedure e ai corsi medesimi.
4. Il Titolare si impegna a comunicare al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.

5. Il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardanti Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni al presente atto, richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi di formazione ed alle procedure selettive (comprensivo del tempo necessario per l'esercizio di eventuali diritti e assicurare le tutele conseguenti);
2. Qualora il rapporto convenzionale tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto di nomina dell'Asl quale Responsabile del Trattamento cesserà di avere effetto per il prosieguo temporale, mantenendo viceversa efficacia per i trattamenti già effettuati, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i Dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
5. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma , ultimo periodo.

Art. 3 – Istruzioni documentate

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà, in particolare:
 - applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
 - assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
 - vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persone Autorizzate si attengano alle procedure di volta in volta indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi Trattamenti;

- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso dell'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
 - c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
1. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Incaricati

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
2. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
 - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
1. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
2. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 8 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 9 – Vigilanza

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 10 – Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 11 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,

delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.

4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 11 – Data Breach

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 12 – Disposizioni varie

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso;
2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.
4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.